

(N. 2192)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LOMBARDI, DI LEMBO, JERVOLINO RUSSO,**  
**AGRIMI, BAUSI e ROSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1983

Istituzione del ruolo degli agenti tecnici  
e della relativa qualifica nell'Amministrazione penitenziaria

ONOREVOLI SENATORI. — Si ha notizia che il Ministero di grazia e giustizia sta procedendo alla realizzazione di un piano per il potenziamento degli automezzi in dotazione dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena ai fini di un più efficiente svolgimento dei servizi di quel settore.

A tale scopo si rende necessaria l'istituzione, nell'ambito del personale civile dell'Amministrazione penitenziaria, di un apposito ruolo, con la qualifica di agente tecnico, ove collocare il personale che dovrà svolgere le particolari funzioni previste dallo stesso piano. Detto personale, infatti, spesso è impiegato, oltre che nella conduzione degli automezzi blindati, nella effettuazione, prima, durante e dopo il trasporto dei magistrati che si recano alle carceri per l'interrogatorio dei detenuti o degli ispettori ministeriali che devono accedere agli stessi stabilimenti penali, della verifica sulle

condizioni dei luoghi e sull'eventuale presenza di elementi sospetti al fine di prevenire od evitare attentati; e, proprio in considerazione di tali compiti particolari, lo stesso personale è stato già da tempo autorizzato a portare un'arma per motivi di sicurezza.

D'altra parte, l'attuale contingente di addetti alla conduzione degli automezzi, data la grave situazione che si è venuta a creare nell'ambito dell'amministrazione della giustizia per il susseguirsi di episodi di criminalità comune e politica, si trova già a svolgere, sia presso l'Amministrazione centrale che presso gli uffici giudiziari, funzioni del tutto analoghe a quelle previste per l'istituendo ruolo, per cui appare opportuno far confluire nel ruolo medesimo tutte le unità attualmente in servizio ed inquadrare nel ruolo organico del personale ausiliario con la qualifica di commesso (decreto del Presidente della Repubblica 31 mar-

zo 1971, n. 274; decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge con legge 10 giugno 1978, n. 271; legge 8 agosto 1980, n. 481).

La peculiarità delle funzioni in precedenza indicate e l'alta incidenza del fattore rischio durante il loro svolgimento stanno, infatti, a dimostrare la radicale trasformazione che hanno subito le mansioni originariamente previste per il detto personale, con la conseguenza che occorre procedere ad un suo inquadramento adeguato alle nuove esigenze.

Il trasferimento nel ruolo degli agenti tecnici di tutte le unità in servizio consentirebbe, inoltre, all'Amministrazione giudiziaria di procedere ad una loro migliore ri-

distribuzione nell'ambito dei settori penitenziario e giudiziario e di far fronte ai nuovi servizi con l'aumento del ruolo di sole 50 unità, anche per tenere conto della difficile situazione della spesa pubblica.

Per quanto concerne l'onere finanziario del presente provvedimento, va sottolineato che i livelli previsti per il costituendo ruolo sono gli stessi nei quali il personale interessato è attualmente inquadrato, per cui occorre soltanto provvedere alla copertura della spesa relativa all'aumento di 50 unità ed all'indennità di servizio prevista per il personale penitenziario.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

È istituito, nell'ambito del personale civile della carriera ausiliaria degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia, il ruolo degli agenti tecnici addetti al servizio automezzi nonchè alla vigilanza e trasporto con autovetture blindate, per le esigenze degli uffici giudiziari, con la dotazione indicata nell'allegata tabella.

## Art. 2.

Il personale addetto al servizio degli automezzi, già inquadrato nel ruolo organico del personale della carriera ausiliaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, modificato con decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, e con legge 8 agosto 1980, n. 481, è trasferito, a decorrere dal 1° luglio 1983, nel ruolo degli agenti tecnici di cui all'articolo 1, secondo i livelli indicati nell'allegata tabella.

L'organico relativo al personale ausiliario di cui allo stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, e successive modificazioni, è ridotto di 2.000 unità.

Restano ferme le disposizioni contenute nella legge 11 novembre 1982, n. 861, nei limiti dei posti vacanti presso ciascun ufficio giudiziario.

## Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1983 in lire 3.449.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA

RUOLO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA  
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

QUALIFICA	LIVELLO	DOTAZIONE ORGANICA DAL 1° LUGLIO 1983
Agente tecnico capo	3°	2
Agente tecnico	2°	2048
		<hr/> 2050